

## **TRATTAMENTO INTEGRATIVO**

### **D.L. n. 3/2020 in L. n. 21/2020 e successive modifiche**

Il D.L. n.3/2020 convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020 così come modificato dalla Legge n. 234 del 30/12/2021 “Legge di Bilancio 2022” ha previsto che, **a far data dal 1° gennaio 2022** sia riconosciuto:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 15.000 euro pari a 1.200 euro;
- un trattamento integrativo per chi ha redditi da 15.001 a 28.000 euro calcolato come differenza tra la somma delle detrazioni previste dalla norma e successivamente elencate e l'imposta lorda nel limite massimo di 1.200 euro.

Il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il “Trattamento integrativo” alle seguenti condizioni:

- nel caso di redditi fino a 15.000 euro l'imposta lorda (IRPEF) deve essere maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR;
- nel caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro il trattamento integrativo spetta, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro, a condizione che la somma delle detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda e per un importo pari alla differenza. Le detrazioni da utilizzare per il confronto con l'imposta lorda sono le seguenti:
  - detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia);
  - detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR (detrazioni da lavoro dipendente);
  - detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
  - rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del TUIR;
  - detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se il reddito complessivo annuo lordo (\*) è **superiore a 28.000 euro**, **NON spetta alcun trattamento**;  
(\*) **Nota:** ai fini del **reddito complessivo annuo lordo**

**concorrono:**

- il reddito utile ai fini della tassazione ordinaria Irpef,
- i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca,
- i redditi esenti relativi ai lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n.147/2015) e relativi ai ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010 in Legge n.122/2020)

**non concorrono:**

- il reddito da abitazione principale e relative pertinenze,
- i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva per gli incrementi di produttività,
- i redditi a tassazione separata

Laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento del Trattamento integrativo deve darne relativa comunicazione all'azienda.

A seguito di tale comunicazione, il datore di lavoro provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di trattamento integrativo, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.